SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1025)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PITRONE, TANGA, OTTAVIANI e RUFINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1977

Interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, concernente l'erogazione di contributi statali con riferimento ai programmi di edilizia convenzionata

ONOREVOLI SENATORI. — Tra i programmi di edilizia convenzionata fruenti di contributi statali stanziati dalle leggi di bilancio, si è venuta a stabilire, a seguito di una imperfetta formulazione legislativa e dei conseguenti rilievi formulati dalla Corte dei conti sugli atti di concessione del contributo, una inammissibile disparità di trattamento.

Accade, infatti, che, mentre ai programmi costruttivi iniziati prima del 29 febbraio 1976 si applicano le procedure semplificate dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166 (che comportano, tra l'altro, l'erogazione del contributo statale a decorrere dalla data del contratto di mutuo), ai programmi iniziati successivamente alla predetta data si dovrebbero applicare, invece, le procedure ordinarie della legge n. 1179 del 1965, con la conseguenza che l'erogazione del contributo in pratica non può aver luogo che dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione.

Si tratta di una sperequazione a carico di programmi in tutto e per tutto simili, che determina per le iniziative soggette alle procedure ordinarie un forte aggravio degli oneri finanziari, che si ripercuote inevitabilmente anche sugli assegnatari delle abitazioni prodotte.

Per eliminare queste ingiustificabili distorsioni, si rende indispensabile intervenire legislativamente — in quanto sulla questione si è definitivamente pronunciata la sezione del controllo della Corte dei conti — al fine di chiarire che le procedure semplificate di cui al riferito articolo 16 della legge n. 166 trovano applicazione indipendentemente dalla data di inizio delle costruzioni.

Si propongono, quindi, le seguenti norme che all'articolo 1 hanno chiaramente il carattere di norma « interpertativa » e lo scopo di dirimere con effetto *ex tunc* ogni dubbio sull'ambito di applicazione del ripetuto articolo 16.

Poichè in diversi casi, sulla base dei provvedimenti di concessione dei contributi assunti in conformità alle procedure della citata legge n. 166, sono stati stipulati i contratti di mutuo sui quali, in vista dell'erogata anticipazione del contributo statale, sono stati accordati prefinanziamenti agli operatori a condizioni facilitate, si propone la norma di cui all'articolo 2 che ha lo scopo di evitare ogni possibile incertezza in ordine alla preservazione degli effetti prodottisi e degli atti posti in essere sulla base dei provvedimenti ministeriali ritenuti illegittimi.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La procedura prevista dall'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per la concessione e la corresponsione da parte del Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER, dei contributi stanziati dalla stessa legge 27 maggio 1975, n. 166, dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, dal penultimo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dalle leggi di approvazione del bilancio annuale dello Stato, si applica a tutte le iniziative beneficiarie dei contributi stanziati dalle leggi stesse, ancorchè la data d'inizio dei lavori risulti posteriore a quella stabilita dal quarto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Ai provvedimenti emanati ai sensi del comma precedente si applicano le norme di cui al quinto e sesto comma del citato articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Art. 2.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti posti in essere sulla base dei provvedimenti assunti in applicazione della procedura richiamata dall'articolo precedente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.